

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI LIMITI POSTI ALLA CONCORRENZA NEL CAMPO ECONOMICO	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (IV E XIII):	
<i>In sede referente</i>	» 2
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
<i>In sede referente</i>	» 3
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	» 4
<i>In sede referente</i>	» 5
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 5
<i>In sede legislativa</i>	» 6
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 7
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 12
<i>In sede referente</i>	» 13
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 14
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i>	» 16
TRASPORTI (X):	
<i>In sede referente</i>	» 18
<i>In sede legislativa</i>	» 18
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 20
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 22
<i>In sede referente</i>	» 23

LAVORO (XIII):

<i>In sede legislativa</i>	Pag. 23
CONVOCAZIONI	» 24

COMMISSIONE PARLAMENTARE d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965, ORE 16,45. —
Presidenza del Presidente ORLANDI.

I deputati Dosi, Leonardi e Roberti illustrano i documenti conclusivi rispettivamente predisposti sul settore del cemento.

Viene successivamente sollevata la questione se le relazioni votate e non approvate dalla Commissione possano o meno essere assunte come relazioni di minoranza da presentarsi all'Assemblea. Dopo interventi dei deputati Buttè, D'Amato, Busetto, Roberti, Valori, Miceli, Dosi e Natoli, la disamina della questione, su proposta del Presidente che si riserva di interpellare in proposito la Presidenza della Camera è rinviata alla prossima seduta.

In sede di votazione la Commissione non approva la relazione Leonardi e la relazione Roberti, mentre approva la relazione conclusiva Dosi che si ricollega alla relazione tecnica di base predisposta dalla segreteria tecnica.

La Commissione passa quindi all'esame del settore dell'autofinanziamento sul quale riferisce il deputato Buttè, che concorda con le conclusioni della relazione tecnica redatta dal professor Paces e che risultano compendiate nella nota conclusiva formulata dai deputati Leonardi e Raffaelli.

Dopo interventi dei deputati Roberti, Buttè, Dosi, Goehring, D'Amato, Galli, Busetto e Leonardi, il quale non insiste sulla sua nota conclusiva, la Commissione, su proposta dei

deputati Galli e Dosi, approva la relazione del professor Paccès nella sua impostazione e nelle sue conclusioni di massima.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

GIUSTIZIA (IV) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965, ORE 17,45. — *Presidenza del Presidente della XIII Commissione ZANIBELLI.* — Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Delle Fave ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Norme sui licenziamenti individuali » (2452);

SULOTTO ed altri: « Regolamentazione del licenziamento » (302).

Il Presidente Zanibelli fa presente che si deve ritenere concluso l'esame della proposta di legge Sulotto n. 302 e che si procede nell'esame del disegno di legge n. 2452, che viene scelto come testo base.

Il deputato Fortuna, Relatore per la IV Commissione Giustizia, illustra partitamente il disegno di legge, di cui rileva gli aspetti positivi; esprime per altro alcune riserve sulla qualificazione oggettiva del giustificato motivo di licenziamento, sul termine previsto per l'impugnativa del licenziamento stesso, sulla norma che stabilisce la devoluzione di metà dell'indennità di anzianità all'E.N.A.O. L.I. in caso di licenziamento per giusta causa, e in particolare sulla limitazione della legge alle aziende con oltre 35 dipendenti.

Il deputato Russo Spena, Relatore per la XIII Commissione Lavoro, fa presente che il disegno di legge rappresenta un punto di arrivo dell'affermazione dei diritti dei lavoratori, nonché una mediazione tra opposte ideologie sindacali, l'una favorevole alla codificazione legislativa di certi principi, l'altra propensa a non irrigidire la contrattazione sindacale. In relazione all'importanza del provvedimento e alla difficile composizione di opposte tendenze, ritiene che non debbano essere sopravvalutate eventuali carenze formali, che non infirmano la complessiva positività del provvedimento.

Il Ministro Delle Fave ricorda alle Commissioni la difficile genesi del disegno di legge, per la cui presentazione egli ha voluto

attendere che fossero realizzate le condizioni più favorevoli, sotto il profilo politico e sindacale, per una sua sollecita approvazione. Fa presente poi che il provvedimento è rispettoso dei risultati dell'accordo intersindacale del 29 aprile 1965, pur mantenendo un'autonoma realizzazione normativa nelle parti essenziali. Conclude invitando le Commissioni al sollecito esame del disegno di legge.

Il Presidente Zanibelli rinvia, quindi, il seguito dell'esame, alla mattina di venerdì 25 giugno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, Magri e il Sottosegretario di Stato alle poste e telecomunicazioni, Gaspari.

PROPOSTE DI LEGGE:

CERUTI CARLO e ARMATO: « Inquadramento degli impiegati dei ruoli aggiunti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nei ruoli delle stesse amministrazioni » (*Urgenza*) (1490);

NANNUZZI ed altri: « Trattamento economico degli impiegati non di ruolo e passaggio nei ruoli organici degli impiegati dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato » (1901).

Su richiesta del Sottosegretario Gaspari, la Commissione rinvia il seguito della discussione delle proposte di legge ad altra seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

PITZALIS: « Norme relative alla carriera di concetto del ruolo dei segretari-ragionieri-economi delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale » (43);

PITZALIS e FRANCESCHINI: « Modifiche e integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi » (44).

Su richiesta del Sottosegretario Magri, la Commissione rinvia il seguito della discussione delle proposte di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

MATTARELLI GINO ed altri: « Modificazione dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sul riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (478).

Il Relatore Bressani illustra la proposta di legge, che eleva da due a quattro anni il periodo previsto dall'articolo 26 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, per beneficiare della riduzione dell'anzianità richiesta al personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per partecipare agli scrutini per il conferimento, mediante merito comparativo, dei posti disponibili nelle diverse carriere.

Intervengono nella discussione i deputati Armato, Nannuzzi, Tozzi Condivi, Almirante, Berloff, Jacometti, Colleselli ed il Sottosegretario Gaspari.

Il Relatore, infine, propone che la Commissione inviti il Governo ad indicare la effettiva incidenza della norma nell'ambito dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste e rinvii il seguito della discussione ad altra seduta.

La Commissione approva la proposta del Relatore.

PROPOSTA DI LEGGE:

PITZALIS, RUSSO SPENA, FINOCCHIARO e BUZZI: « Norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (438-623-833-1019-B).

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge, che è approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965, ORE 11,10. —
Presidenza del Presidente BALLARDINI.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE LEONARDIS ed altri: « Sistemazione giuridica di alcune categorie del personale in servizio presso uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'Italia centro-meridionale » (*Urgenza*) (1411).

La Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione della proposta di legge in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

VEDOVATO: « Modifica del ruolo organico della carriera direttiva degli uffici amministrativi delle Università e degli istituti di istruzione universitaria » (1865).

La Commissione delibera, all'unanimità di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione della proposta di legge in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

LENOCI ed altri: « Istituzione della qualifica di operai addetti alle stazioni meteorologiche » (2055).

La Commissione delibera, all'unanimità di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione della proposta di legge in sede legislativa.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento della Amministrazione degli affari esteri » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (2406).

Il Relatore Armato illustra il disegno di legge, che delega il Governo ad emanare norme per il riordinamento delle strutture e delle carriere del personale del Ministero degli affari esteri; propone che la Commissione esprima parere favorevole, considerato che il disegno di legge, conforme ai principi dell'ordinamento costituzionale, investe un settore dell'Amministrazione, che, per la sua specifica natura, può essere compiutamente organizzato solo a mezzo di decreti legislativi, emanati nell'ambito dei criteri fissati nella legge di delega.

Concordano con il Relatore i deputati Tozzi Condivi, Colleselli, Di Primio e Pigni che richiamano l'attenzione sull'opportunità che i rappresentanti sindacali chiamati a far parte della Commissione consultiva, di cui all'articolo 1 del disegno di legge, siano designati dai sindacati più rappresentativi.

Il deputato Nannuzzi, lamentato che il ricorso alle leggi di delega avviene, ormai, usualmente per sottrarre al Parlamento la decisione definitiva su problemi essenziali attinenti all'ordinamento dello Stato, rileva l'assoluta genericità dei principi e criteri determinati nel disegno di legge.

La Commissione, infine, approva la proposta del Relatore.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167 » (2418);

DE PASQUALE ed altri: « Modifiche agli articoli 12 e 16 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare » (2278);

DEGAN ed altri: « Modifica agli articoli 12, 16 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare » (2346);

COTTONE e TAVERNA: « Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, contenente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare » (2411).

— (*Parere alla IX Commissione*).

Il Relatore Carcaterra, richiamatosi alle successive decisioni della Corte Costituzionale e, in particolare, alla sentenza n. 22 del 1965, in materia di espropriazioni, con riferimento ai principi ed ai dettati ivi contenuti ed all'articolo 42, terzo comma della Costituzione, esamina il contenuto delle proposte del disegno di legge. Ritiene che, prescindendo da valutazioni sul merito dei provvedimenti, si possano dichiarare conformi alla Costituzione il disegno e le proposte di legge nn. 2346 e 2411, mentre esprime dubbi sulla costituzionalità dell'articolo 1 della proposta di legge di iniziativa del deputato De Pasquale.

Su proposta del deputato Accreman, la Commissione rinvia l'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SCALFARO*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Mazza.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente » (1852).

Il Presidente Scalfaro riassume brevemente i precedenti del dibattito e, dopo aver proposto che si predisponga un incontro tra parlamentari ed il rappresentante del Go-

verno per individuare un terreno di intesa, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

BUZZI e AMADEI GIUSEPPE: « Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma » (760).

Il deputato Mattarelli Gino, in sostituzione del Relatore, illustra favorevolmente il provvedimento sottolineandone contenuto e finalità.

Mentre il deputato Gorreri si dichiara favorevole ad un rinvio della discussione in attesa dell'istituendo ordinamento regionale, il deputato Vestri propone di rinviare la discussione al fine di procedere ad una ricognizione generale della materia per addivenire ad una valutazione concorde sulle varie proposte di legge che attengono alla costituzione di nuovi comuni.

Il deputato Greppi si dichiara favorevole al rinvio della discussione per approfondire ulteriormente la materia, mentre il Sottosegretario Mazza propone un rinvio puro e semplice della discussione al fine di non pregiudicare altri eventuali dibattiti in materia, in attesa dell'attuazione dell'ordinamento regionale. Concordano con questa tesi i deputati Cattaneo Petrini Giannina e Zincone.

Il Presidente Scalfaro, infine, riassunti i termini del dibattito, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore PICARDI: « Costituzione in comune autonomo della frazione Ginestra del comune di Ripacandida, in provincia di Potenza, con la denominazione di Ginestra » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2266).

Il Relatore Mattarelli Gino riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, raccomandandola all'approvazione della Commissione.

Intervengono nella discussione: il Sottosegretario Mazza, che dichiara di concordare con il Relatore, il Presidente Scalfaro, che sottolinea l'opportunità di non motivare la richiesta della costituzione del comune di Ginestra con argomentazioni di carattere etnico e i deputati: Dossetti, il quale, a titolo personale, dichiara di astenersi dal voto (sia per le preoccupazioni espresse dal Presidente sia perché non vuol rendersi partecipe di una unanimità che potrebbe essere determinata da

ragioni negative non valide e fra loro contraddittorie), Vestri, il quale, anticipando il voto favorevole del suo gruppo, rileva che esso non è sollecitato da motivi di carattere etnico, ma dall'unanimità dimostrata ampiamente dalle popolazioni interessate, Zincone e Servadei, che anticipano il voto favorevole per la loro parte.

Sono quindi approvati senza modificazioni gli articoli 1 e 2 del provvedimento.

Al termine della seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente SCALFARO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Mazza.

PROPOSTA DI LEGGE:

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: « Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile » (1506).

Il deputato Miotti Carli Amalia, in assenza del Relatore, riassume brevemente i precedenti della discussione ed illustra alcuni emendamenti che intende apportare alla proposta di legge. Dopo aver proposto di sopprimere la qualifica di « cadette » prevista dal primo comma dell'articolo unico, rileva che sarebbe opportuno modificare l'articolo 5 della legge istitutiva del Corpo di polizia femminile nel senso di ridurre a 21 e aumentare a 35 gli anni di età previsti come limite rispettivamente minimo e massimo per la partecipazione al concorso per vice-ispettrici di polizia; di estendere le lauree ammesse anche a scienze economiche, medicina e lettere e pedagogia; di abolire il nubilato e di consentire la partecipazione al concorso per assistente di polizia di terza classe anche a coloro che abbiano compiuto gli anni 19.

Dopo aver proposto di modificare l'articolo 6 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, nel senso di ampliare le materie previste per l'esame di concorso per ispettrici di polizia, con particolare riguardo a nozioni sullo sviluppo psicofisico dei minori e sugli atteggiamenti degli irregolari, di pedagogia, di igiene e di fisiopatologia dello sviluppo dei minori, suggerisce di emendare l'articolo 10 nel senso di rivedere le misure di indennità previste dalla norma vigente nella misura di un quarto per le ispettrici di

polizia e della metà per le assistenti, al fine di evitare discriminazioni economiche tra il Corpo di polizia femminile e funzionari di pubblica sicurezza.

Propone infine un ampliamento dell'organico nel senso di aumentare a 107 unità il previsto numero di 90 unità.

Il Sottosegretario Mazza, senza entrare nel merito della questione, dichiara che il Governo, se pur è in larga parte favorevole alle modificazioni testé annunciate (anche se alcune di esse formano materia di Regolamento), non può accogliere quelle che prevedono un onere maggiore.

Il Presidente Scalfaro infine, dopo aver espresso alcune perplessità sul parere formulato dalla V Commissione (Bilancio), rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge al fine di consentire un ulteriore approfondimento della materia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

All'inizio di seduta il deputato Pennacchini richiama l'attenzione della Commissione sulla notizia relativa alla decisione del Consiglio superiore della magistratura in merito al « caso Dossetti », facendo notare che, dal comunicato stampa del 17 giugno, si rileva come il magistrato, che ha ordinato la perquisizione domiciliare, sia stato assolto « perché l'errore da lui commesso non è suscettibile di sanzione disciplinare » e che « il Consiglio superiore della magistratura ha affermato che non si poteva dubitare dell'idoneità del decreto emesso dal procuratore della Repubblica a creare una situazione di soggezione nei confronti del parlamentare e ad imporgli una limitazione di libertà nella esplicazione della sua attività; ma ha affermato, inoltre, esservi ragione di ritenere che il dottor Ardente Morini abbia emesso l'ordine di perquisizione nell'erronea convinzione che esso fosse legittimo e non lesivo delle prerogative parlamentari ».

Il deputato Pennacchini, quindi — premesso che per l'assoluto doveroso rispetto nei confronti dell'autorità che ha emesso la decisione, non intende entrare nel merito — propone con il parere unanime dei rappresentanti di tutti

i gruppi parlamentari, che il Presidente Zappa chieda, nelle forme consentite, il testo integrale della decisione in modo da portarlo a conoscenza dei parlamentari tutti, al fine di evitare che questioni così direttamente connesse con la posizione costituzionale dei parlamentari, siano apprese da brevi riassunti di comunicati stampa.

Il Presidente Zappa assicura che, nei limiti delle prerogative e dei poteri a lui spettanti, si renderà interprete della richiesta.

PROPOSTA DI LEGGE:

FODERARO: « Norme per il collocamento a riposo, per limiti di età, degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia » (1997) (*Parere alla VII Commissione*).

Il Relatore Ruffini propone alla Commissione di esprimere parere favorevole alla proposta di legge salvo una modifica di carattere formale all'articolo 1.

Dopo interventi del deputato Breganze e del Sottosegretario Misasi, la Commissione esprime parere favorevole alla proposta di legge suggerendo alla VII Commissione (Difesa) una nuova formulazione del primo alinea del comma unico dell'articolo 1; la sostituzione delle congiunzioni « e » con le alternative « o » alla alinea seconda, terza e quarta dell'articolo 1. Propone, inoltre, la soppressione dell'articolo 2 in quanto non ritiene che il provvedimento presenti tanta urgenza da disporre l'entrata in vigore all'atto stesso della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e, su proposta del Governo, prospetta la opportunità dell'inserimento di una norma di carattere transitorio per quanto concerne la tutela della aspettativa degli idonei alla promozione al grado superiore che, altrimenti, vedrebbero ritardato il loro sviluppo di carriera data la elevazione dei limiti di età per il collocamento a riposo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trasporto di persone sugli autoveicoli » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2413) (*Parere alla X Commissione*).

Il deputato Pennacchini riferisce sul disegno di legge ricordando come, all'altro ramo del Parlamento, quanto provvedimento fosse stato assegnato in un primo momento alla Commissione trasporti e, da questa Commissione spontaneamente, rimesso alla II Commissione giustizia in quanto le norme comprese nei quattro articoli hanno particolare rilevanza nel campo del diritto penale.

Chiede, pertanto, alla Commissione di dar mandato al Presidente per chiedere alla Presidenza della Camera, l'assegnazione del disegno di legge alla IV Commissione giustizia in sede primaria.

Il deputato Fortuna, a nome del gruppo socialista, il deputato Cacciatore, a nome del gruppo socialista di unità proletaria, il deputato Romeo, a nome del gruppo del movimento sociale, il deputato Reggiani a nome del gruppo socialdemocratico, il deputato Breganze a nome del gruppo della democrazia cristiana, dichiarano di essere favorevoli alla proposta del relatore Pennacchini e, pertanto, la Commissione, all'unanimità dà mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede primaria del disegno di legge 2413.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente ZAPPA*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTA DI LEGGE:

FORTUNA ed altri: « Autorizzazione al rilascio di copie degli atti degli uffici giudiziari mediante procedimenti di riproduzione fotografica o meccanica » (1618).

Il Presidente ricorda come la proposta di legge in discussione sia stata iscritta, oggi, per la prima volta, all'ordine del giorno in sede legislativa, avendo la Presidenza della Camera accolto la richiesta, a suo tempo avanzata, durante l'esame in sede referente.

Il Relatore Ruffini, riferisce sulla proposta di legge mettendo in rilievo la necessità che gli uffici giudiziari siano muniti di adeguata attrezzatura per poter consegnare, a richiesta degli interessati, copie fotostatiche di documenti, atti od altri scritti o disegni conservati nelle cancellerie per ragioni di ufficio. Esprime, anche, il parere che la Commissione giustizia, in questa sede, debba considerare la opportunità di modificare le norme contenute nel testo della proposta Fortuna al fine di dettare delle disposizioni valide per tutti gli uffici della amministrazione statale, in modo da consentire il più rapido rilascio di copie di documenti attraverso i mezzi che la tecnica moderna pone a disposizione.

Intervengono nella discussione i deputati Cavallaro Francesco, Fortuna, Cacciatore, Romeo, Pennacchini, Breganze, Basisio, Sfor-

za, Berlinguer Mario, nonché il deputato Curti Aurelio per illustrare il parere espresso in sede di Commissione bilancio.

Durante la discussione generale vengono esaminati i punti relativi al costo ed alla copertura della spesa, nonché se sia più conveniente acquistare o noleggiare gli apparecchi di riproduzione e se nel caso di noleggio, dato che sul mercato italiano sembra che questa forma di impiego degli apparecchi di riproduzione sia effettuata da una sola ditta, non si contravvenga al disposto previsto dalla contabilità dello Stato, perché, in tal modo, di fronte alla amministrazione si contrapporrebbe un unico concorrente alla gara per la fornitura.

Successivamente la Commissione esamina se sia il caso di estendere le norme a tutti i settori della amministrazione pubblica e se ciò possa legittimamente rientrare nella competenza istituzionale della Commissione giustizia.

Essendo stati presentati degli emendamenti da parte dei deputati Romeo e Breganze, nonché dal Sottosegretario Misasi, il relatore Ruffini formula uno schema di massima delle nuove norme e, su richiesta del deputato Sforza il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame al fine di consentire la diramazione a tutti i deputati degli emendamenti e del nuovo testo predisposto dal relatore.

PROPOSTA DI LEGGE:

CACCIATORE ed altri: « Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del Codice civile » (1267).

Il Presidente, su richiesta del deputato Sforza e con la adesione del presentatore Cacciatore, rinvia ad altra seduta l'esame della proposta di legge iscritta per la prima volta all'ordine del giorno della Commissione in sede legislativa, avendo la Presidenza della Camera accolto la richiesta avanzata dalla Commissione stessa durante l'esame in sede referente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,25.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Interviene il Ministro delle finanze, Tremelloni.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLE FINANZE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE INCARICATA DI FORMULARE PROPOSTE PER LA RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

Il Ministro Tremelloni, premesso che i modi, le forme e gli strumenti del prelievo fiscale costituiscono uno tra i più acuti problemi della società moderna, sottolinea che in un secolo di unità politica del Paese, ma particolarmente nell'ultimo ventennio, si sono stratificati tributi permanenti o episodici che hanno reso il nostro sistema fiscale scarsamente adeguato alle nuove condizioni di formazione, di scambio e di utilizzo del reddito, alle esigenze costituzionali di equa ripartizione del carico pubblico, alle moderne tecniche di prelievo, alle nuove richieste di un ordinato sviluppo economico e sociale. Per risolvere le disfunzioni che si sono determinate nel sistema tributario si rende necessario procedere ad una riforma legislativa e ad una riforma dei modi e degli strumenti di gestione del prelievo tributario, tenendo presente che la prima non avrà alcun valore pratico se non sarà associata intimamente alla seconda. A tal fine il lavoro condotto dal Ministero è stato impostato su una quadruplici strada: a) porre allo studio la verifica della ipotesi e la concreta sistemazione del nuovo schema; b) mantenere l'incremento del gettito fiscale richiesto dall'attuale sistema legislativo e amministrativo; c) riesaminare globalmente tutto l'assetto organizzativo dell'apparato e migliorare gradualmente e decisamente le condizioni di efficienza di questo antico edificio; d) accentuare gli sforzi conoscitivi.

Il Ministro Tremelloni rileva, quindi, che il tema della riforma tributaria è un prisma a molte facce nella cui trattazione si deve tener conto di tre fenomeni di sovranità spaziale di cui non si ha ancora la possibilità di identificare nettamente le conclusioni: le modificazioni e i vincoli che verranno imposti in misura crescente al nostro sistema tributario dalla C.E.E.; le modificazioni dei confini istituzionali nelle attribuzioni di compiti agli enti locali; le dimensioni dello sforzo cui sarà ancora soggetto il sistema tributario attuale per l'urgente soluzione dei problemi cosiddetti di breve periodo, quale la congiuntura, la copertura di spese urgenti, eccetera. Il mantenimento di un così alto prelievo, qual è globalmente quello attuale, e la sua possibilità di crescere parallelamente al crescere del reddito del Paese, presuppone un sistema ed una macchina fiscali solidamente

costruiti ed il meno possibile soggetti a continui mutamenti ed eccezioni.

Dopo aver ricordato le fasi recenti di elaborazione programmatica della postulata riforma tributaria, il Ministro Tremelloni delinea i temi della sua esposizione che verterà sui modi e le forme della riforma e sugli sforzi fatti e quelli da compiere per modernizzare l'apparato tributario.

Per quanto concerne le imposte dirette, il Ministro Tremelloni osserva che la riforma deve tendere da un lato a ridurre il numero dei tributi (operazione di conglobamento) e dall'altro a migliorare decisamente le condizioni di accertamento e portare un fermo contributo all'eliminazione del triste fenomeno dell'evasione.

A riforme ultimate si dovrebbero avere le seguenti imposte dirette: personale progressiva sul reddito globale delle persone fisiche; reale e proporzionale sui redditi di natura patrimoniale, che dovrebbe essere accertata dallo Stato ma riscossa a favore degli enti locali; imposta unica sulle società, derivante dal conglobamento degli attuali tributi diretti e che dovrebbe essere commisurata al reddito prodotto, a carico delle società ed altre persone giuridiche; imposte sulle successioni e donazioni, debitamente revisionata nella sua struttura al fine di eliminare le attuali evasioni e salvaguardare i piccoli patrimoni che si trasmettono nell'ambito del nucleo familiare e imposta sugli incrementi di valore dei beni immobiliari, che dovrebbe essere accertata dallo Stato ma riscossa a favore degli enti locali. In particolare, il Ministro sottolinea che venendo a cessare le attuali imposte reali, il reddito verrà suddiviso in categorie ai soli fini di adattare l'accertamento e la riscossione del tributo alle particolari esigenze di ciascun tipo di reddito che concorre a formare il reddito imponibile; da questa trasformazione verranno avvantaggiati soprattutto i piccoli agricoltori, le piccole imprese commerciali e i redditeri modesti che posseggono fabbricati. Inoltre, si dovrà procedere alla sostituzione dell'attuale sistema di progressività delle aliquote con un sistema a scaglioni e ad esonerare dall'obbligo della denuncia annuale i lavoratori subordinati, che dovrebbero pagare l'imposta integralmente alla fonte.

Per quanto riguarda invece le imposte indirette, il Ministro Tremelloni sottolinea che in primo luogo deve essere riformata l'Ige; questa imposta, in armonia col progetto di direttive della C.E.E., in corso di approvazione, deve essere trasformata in un tributo non cumulativo, non « a cascata » cioè come è

attualmente, attraverso la sostituzione con due imposte: una imposta sul valore aggiunto su tutti i cicli produttivi e distributivi, con esclusione della vendita al dettaglio: una imposta monofase nel momento in cui il prodotto o servizio viene ceduto o al dettagliante o dal produttore o commerciante all'ingrosso al consumatore definito senza passare per il dettaglio. Motivi di praticità rendono necessario per l'imposta sul valore aggiunto un tasso uniforme, senza esenzioni e questa generalità è resa possibile dalla coesistenza di una imposta monofase che potrà essere opportunamente discriminata senza dar luogo ad inconvenienti pratici.

La riforma dell'I.G.E., peraltro, non dovrà impedire tutti quei ritocchi ad una serie di tributi minori che oggi si manifestano anacronistici o antiproduttivi o inutilmente fastidiosi per i contribuenti, come le imposte di registro, di bollo e sulle concessioni governative, nonché talune imposte di fabbricazione che per il peso e per il numero costituiscono una caratteristica tipica del nostro ordinamento tributario, ulteriore indice della sua arretratezza. Per molti di questi tributi il problema si pone nel senso di spostare, appena possibile, parte del loro gettito in sede di imposta sul valore aggiunto o di imposta monofase, onde consentirne il rimborso all'esportazione almeno fino a quando il tasso di questo tributo non verrà armonizzato al livello europeo.

Infine si dovrà procedere alla riforma della finanza locale, la cui delicata situazione è a tutti ben nota e che in questa occasione potrebbe trovare una soluzione definitiva. Secondo lo schema previsto, le entrate degli enti locali si fonderanno su tre tributi: imposta reale sui redditi patrimoniali, imposta sugli incrementi di valore di beni immobili e l'imposta comunale di consumo. Quest'ultima è attualmente configurata come una imposta su determinati generi e non sempre questi sono prodotti di consumo nel senso stretto della parola, per cui la riforma deve ispirarsi alla trasformazione di tale imposta in una imposizione generale su tutti i consumi, cioè acquisti di beni e servizi delle persone fisiche, con un numero molto limitato di esenzioni per taluni consumi di carattere fondamentale ed un tasso relativamente moderato a somiglianza di quanto avviene in altri Paesi. Per rendere però veramente efficace la riforma, si rende necessario chiarire il confine delle funzioni e dei compiti degli enti locali ed il grado della loro autonomia amministrativa allo scopo di rendere i comuni più

funzionali. Una volta valutato il fabbisogno necessario per un ordinato funzionamento degli enti locali e stimato il gettito dei tributi di loro spettanza si dovrà provvedere al resto con il sistema dei contributi a carico del bilancio dello Stato che come è precisato nel programma quinquennale debbono essere sganciati dal gettito di determinati tributi erariali, allo scopo di sottrarre la finanza locale alla ripercussione delle vicende e della politica fiscale dello Stato. Inoltre, dovrà essere trovata una soluzione all'attuale situazione debitoria degli enti locali, chiamando se del caso lo Stato a contribuire al relativo ammortamento, nei confronti degli enti locali che elaborino ed attuino un piano a breve scadenza di risanamento dei bilanci, in prima linea di quelli delle aziende auto-

Il Ministro Tremelloni si sofferma quindi sul problema dell'accertamento, rilevando che la riforma non può consistere soltanto in un riordinamento formale della struttura delle imposte e delle aliquote ed in un'opera di semplificazione, di chiarificazione, di perequazione e di riordino dell'attuale struttura molto confusa dell'imposizione, ma deve puntare essenzialmente sull'accertamento, che deve essere considerato in funzione della riorganizzazione degli uffici e della raccolta dei dati e delle informazioni per la costituzione di una efficiente anagrafe tributaria. L'accertamento del reddito deve essere disciplinato con norme particolari per ciascuna categoria di reddito, tenendo presente la necessità di rivedere il concetto di reddito imponibile per chiarirne alcuni aspetti incerti, di insistere sulla tenuta obbligatoria di una contabilità, che potrebbe essere semplificata per le imprese non tassabili attualmente in base a bilancio, e di estendere il metodo della ritenuta alla fonte anche ai redditi di natura professionali di qualunque genere pagati da imprese o enti e ai redditi di puro capitale e a quelli distribuiti dalle società di capitali.

Il Ministro sottolinea, quindi, che la riforma della struttura dell'imposizione dovrà venire collegata con una revisione del sistema delle sanzioni civili e penali, nonché del contenzioso. La riforma del contenzioso tributario è uno degli aspetti più delicati e nello stesso tempo più urgenti da risolvere: aderendo alle conclusioni del Comitato per l'attuazione della riforma tributaria che ha insistito sulla necessità di pervenire innanzi tutto al completamento della riforma per giungere alla scelta di fondo (tipo di giudice) a riforma tributaria ultimata, il Ministro condivide

la necessità e l'urgenza di rivedere l'attuale sistema onde migliorarne il funzionamento pratico, in modo che ad una maggiore garanzia per il contribuente si accompagni una maggiore snellezza nello svolgimento del processo tributario. Un apposito gruppo di lavoro sta formulando, a questo proposito, uno schema di legge stralcio, circoscritto al regolamento della procedura, che sarà quanto prima presentato al Consiglio dei Ministri.

Per quanto concerne poi i tempi della riforma, il Ministro Tremelloni avverte che la sua attuazione sistematica richiede un lungo periodo di tempo — da un minimo di cinque ad un massimo di dieci anni — e che sarebbe grave errore non essere convinti in partenza dell'ampiezza e delle difficoltà delle modificazioni postulate. Occorre procedere con tutta la rapidità possibile, ma consapevoli della gradualità necessaria, come è stato ampiamente sottolineato dalla Commissione di studio presieduta dal professor Cosciani.

Il Ministro si sofferma, quindi, sul problema del riordinamento ed ammodernamento dell'apparato fiscale, che ha formato oggetto di una ricognizione e di una analisi assai ampie ed accurate. A questa azione di conoscenza ha fatto seguito la formulazione di un progetto di meccanizzazione integrale e di un progetto di anagrafe tributaria, oltreché la formulazione di un piano di ristrutturazione degli uffici, in modo da rendere la strutturazione della Amministrazione finanziaria pienamente adeguata ai nuovi compiti che è chiamata a svolgere.

Avviandosi alla conclusione, il Ministro Tremelloni rileva che la prima tappa dell'ampia riforma si può considerare conclusa: infatti, è stato messo a punto lo schema generale, si sono condotte le ricerche necessarie a controllare le ipotesi, si è iniziato un vasto processo di ricognizione e di riordino dell'apparato e il tema è ora condizionato solamente al volume dei mezzi materiali che il bilancio potrà mettere a disposizione per la riforma. Questa riforma contiene rilevanti elementi positivi: rende più chiare le norme tributarie, offre generalità al tributo, consente aliquote progressive ma meno gravose, giova alla necessaria manovrabilità del sistema nell'ambito della politica economica generale e offre al contribuente ed agli uffici accertatori maggiore certezza e garanzia di rigorosa obiettività. Il problema della riforma tributaria non è soltanto un problema di leggi nuove e sarebbe grave errore sperare di risolverlo soltanto in questa direzione. Si deve tener presente a tale proposito che è innanzi

tutto un problema di politica economica generale e di efficienza dell'amministrazione pubblica; è un traguardo che presuppone la capacità degli uomini chiamati ad amministrare per rendere applicabili le leggi scritte, ma che presuppone altresì la graduale maggiore consapevolezza dei cittadini soggetti al prelievo; è infine il risultato di sforzi congiunti per rendere il dialogo tra enti impositori e contribuenti più corretto in ogni senso, cioè meno aspro, meno soggetto a discrezionalità, meno costoso.

Il Presidente Vicentini ringrazia il Ministro Tremelloni per la esauriente esposizione informativa e, richiamandosi alle teorie formulate, nel secolo scorso dal Minghetti, chiede chiarimenti sul concetto di « qualità del reddito » che dovrà essere alla base della nuova imposta personale, nonché precisazioni sulla capacità imponibile delle società che non hanno personalità giuridica e sulla distinzione, a tal fine, tra ente e persona.

Il deputato Bertoldi, dopo aver concordato con il Ministro sulla necessaria organicità della riforma, osserva che la complessità del problema in esame potrebbe indurre a trasferirne la soluzione nell'ambito del problema più ampio della riforma della pubblica amministrazione. A tale proposito sottolinea che il problema della riforma tributaria è da considerarsi prioritario di fronte al problema della riforma della pubblica amministrazione, che deve essere effetto e non causa della prima. Per quanto concerne il merito della riforma, domanda al Ministro se non ritenga opportuno cogliere l'occasione per capovolgere il rapporto attualmente esistente fra le imposte dirette e quelle indirette in modo da adeguare tale rapporto al precetto costituzionale e al livello conseguito nei Paesi della Comunità europea. Dopo essersi soffermato sul problema delle evasioni, conclude invitando il Ministro ad esercitare una azione di stimolo perché vengano accelerati i tempi di attuazione della riforma.

Il deputato Raffaeli, dopo aver ricordato che la Commissione di studio nominata dal Ministro Trabucchi ha affermato che nel nostro attuale sistema tributario non ci sarebbe bisogno di ricorrere all'inasprimento delle aliquote se venissero ridotte le aree di evasione, rileva come dalle comunicazioni del Ministro si possa ipotizzare la visione di una finanza unitaria in contrasto con quanto stabilito dalla costituzione che prevede una autonoma potestà di imposizione tributaria da parte delle regioni e dei comuni. Si sofferma, quindi, sul

problema dei rimborsi da parte dell'amministrazione finanziaria, a suo avviso non adeguatamente disciplinato, e sul sistema di riscossione delle imposte mediante appalti, sistema generalmente condannato per gli innumerevoli inconvenienti cui dà luogo e per il gravoso costo di esercizio, e conclude chiedendo chiarimenti al Ministro sul disegno di legge concernente la revisione delle esenzioni e agevolazioni in materia fiscale, attualmente all'esame del Senato, sulla funzione — nell'ambito della riforma — dei monopoli fiscali e del lotto e lotterie, sulla incidenza delle imposte indirette rispetto a quella delle imposte dirette, in relazione all'articolo 59 della costituzione.

Il deputato Scricciolo dà atto al Ministro delle difficoltà del suo compito, rilevando che la riforma tributaria, per quanto complessa essa sia, opera su un sistema nato per contrapposizioni e sovrapposizioni prodottesi sul filo delle lotte politiche degli ultimi 50 anni; ammonisce a non farsi per altro ipnotizzare dalle difficoltà. La programmazione avrebbe dovuto già avere « a monte » questa riforma, che vale ora la pena di avviare realizzandone subito l'architrave fondamentale; l'imposta unica tra lo Stato e i Comuni. Ritiene che per tale avvio l'organizzazione amministrativa dello Stato e del Ministero delle finanze in particolare sia ormai già pronta, date le cure particolari rivolte dall'onorevole Tremelloni a tale settore. Conclude proponendo all'attenzione del Ministro lo stato di degenerazione patologica della finanza locale che, per la parte debitoria, richiede subito un provvedimento di emergenza quale il consolidamento dei debiti attuali in un mutuo globale a lungo termine e a basso tasso di interesse, senza di che è inutile parlare di riforme in questo settore.

Il deputato Vizzini, dopo essersi soffermato sulle cause che hanno determinato gli attuali squilibri nel settore ed aver sottolineato che la riforma della finanza locale è strettamente legata alla riforma tributaria generale, osserva che la situazione drammatica degli enti locali non consente di attendere i tempi di attuazione preannunciati dal Ministro, per cui auspica un acceleramento dei tempi stessi. Concorda con la necessità di risolvere tempestivamente il problema della riscossione diretta dei tributi, in modo da arrivare alla rapida soppressione degli appalti, e chiede che dalle Commissioni locali per i tributi siano esclusi coloro che sono evasori o che hanno contestato i redditi accertati di ufficio nei loro confronti.

Il deputato Malfatti Francesco, dopo aver dichiarato di condividere le tesi sostenute dal deputato Raffaelli, si sofferma sulla situazione finanziaria degli enti locali e chiede chiarimenti sulla politica che intende seguire il Governo in tale materia. Auspica che si avvenga quanto prima a definire chiaramente i compiti degli enti locali e difende l'autonomia del tributo e l'autonomia impositiva degli enti locali, così come prevista dalla costituzione, e chiede al Ministro di precisare alla Commissione in qual modo il Governo intende superare le difficoltà di ordine tecnico che si frappongono all'attuazione dell'imposta sul valore aggiunto, sostitutiva dell'imposta generale sull'entrata.

Il deputato Botta ricorda che la riforma Vannoni fu attuata al fine di instaurare un clima di fiducia tra i contribuenti da una parte ed il fisco dall'altra e con la promessa che successivamente si sarebbero ridotte le aliquote impositive. Ad oltre un decennio di distanza si deve constatare che non sono affatto mutati i rapporti fra contribuente e fisco e che le aliquote anziché diminuire sono in alcuni casi notevolmente aumentate, per cui ritiene necessario, al fine di dare fiducia al pubblico e conseguentemente limitare il fenomeno delle evasioni, precisare in quale misura potrà essere contenuto, con la prospettata riforma, il peso fiscale rispetto al reddito nazionale.

Il Ministro Tremelloni, rispondendo agli oratori intervenuti, osserva preliminarmente che bisogna tenere distinto il problema della riforma tributaria da quello della politica economica del Governo, tanto più che la politica economica rientra nelle competenze di più dicasteri e deve pertanto essere definita collegialmente.

Concorda con la necessità espressa da vari deputati di sollecitare l'attuazione della postulata riforma tributaria, facendo però presente che vi sono, a giudizio unanime degli esperti, tempi tecnici non superabili e gradualità da rispettare se si vuole arrivare ad una riforma seria ed efficace. Circa il rapporto tra l'incidenza delle imposte indirette e l'incidenza delle imposte dirette, osserva che la sua determinazione è un problema di politica economica che dovrà essere attentamente valutato tenendo conto delle componenti economiche, sociali e finanziarie del problema stesso. Condivide la necessità di aumentare l'impostazione diretta (che peraltro negli ultimi sei anni è salita dal 22 al 30 per cento secondo una classificazione contabile-ammini-

strativa), tenendo però presenti le dimensioni reali del fenomeno tributario ed il quadro generale della situazione economica del Paese, nonché le più recenti tendenze che vanno manifestandosi in seno ai Paesi della C.E.E., ove il problema sta subendo dei mutamenti rispetto alla sua originaria impostazione, nel senso che si ritiene opportuno, sia dal punto di vista economico sociale, sia dal punto di vista strettamente tecnico-tributario, di prendere maggiormente in considerazione agli effetti fiscali il reddito consumato e non il reddito prodotto. Questo problema è strettamente connesso con quello delle esenzioni, che nel nuovo sistema non sono previste, a causa dell'affermata generalizzazione del tributo: ne consegue che il disegno di legge attualmente all'esame del Senato ha lo scopo di avviare concretamente questa riforma e quindi ha carattere di transizione.

Rispondendo alle critiche sulla « unità » del sistema finanziario, sottolinea la necessità di pervenire ad una maggiore unità nella utilizzazione dello strumento fiscale se si vuole realizzare una politica programmatica veramente efficace. A tale proposito comunica che la Commissione di studio per la finanza locale lavora in stretto collegamento con il gruppo di lavoro del Ministero dell'interno al fine di trovare una soluzione che, facendo salvi i principi della autonomia locale, consenta la utilizzazione di strumenti unitari al fine di evitare dispersioni dannose.

Per quanto concerne invece i disavanzi degli enti locali, osserva che per quelli di natura fisiologica lo Stato deve intervenire per sopperire alle deficienze degli enti territoriali minori, mentre per quelli di natura patologica sono gli enti stessi che debbono svolgere una energica politica risanatrice. Riconosce la gravità della situazione debitoria in cui si trovano molti enti locali e fa presente che il Ministero sta effettuando gli opportuni studi in materia per risolvere adeguatamente la situazione con mezzi appropriati al fine di evitare, con un ricorso eccessivo alle disponibilità della Cassa depositi e prestiti, un processo inflazionistico che sarebbe, sotto tutti gli aspetti, un rimedio peggiore del male che si vuole curare.

Circa il problema dei rimborsi, sollevato dal deputato Raffaelli, il Ministro osserva che i rimborsi stessi sono legati alle disponibilità del Ministero del tesoro, che negli ultimi tempi ha attraversato una situazione particolarmente difficile a causa della avversa congiuntura.

Il Ministro dichiara quindi di condividere le riserve e le perplessità che sono state manifestate sul problema degli appalti, problema difficile e complesso che dovrà però essere necessariamente risolto per instaurare un sistema diverso, meno costoso e meno soggetto alle influenze politiche locali. A tale proposito auspica che si possa giungere quanto prima ad un esteso sistema di esazione diretta attraverso la tesoreria, sistema che comporta dei vantaggi sia per l'amministrazione sia per i contribuenti, anche se per la sua realizzazione si dovranno superare notevoli difficoltà di ordine tecnico-amministrativo.

Dopo aver rilevato che difficilmente si potrà rinunciare al gettito dei monopoli fiscali, pari attualmente al 10 per cento delle entrate, il Ministro sottolinea che la materia dovrà essere adeguatamente riveduta ai sensi del trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea e che a tale scopo è stata istituita una Commissione di studio presieduta dal professor Saraceno che ha già iniziato i suoi lavori.

Circa i problemi sollevati dal Presidente Vicentini, osserva che la distinzione tra reddito da lavoro e reddito da capitale è accentuata dalla postulata riforma e che per le società di fatto, giuridicamente non riconosciute, l'imposta graverà sulle singole persone fisiche e non sulla società in quanto tale.

Avviandosi alla conclusione, il Ministro Tremelloni dichiara che la pubblicazione del libro del professor Cosciani è stata autorizzata dal Ministero, che non vi ha provveduto direttamente perché la pubblicazione suddetta non contiene la relazione ufficiale della Commissione ma le opinioni personali del professor Cosciani. Si promette comunque di considerare la possibilità di pubblicare un « libro bianco » sui lavori delle varie Commissioni di studio. Rispondendo ad un quesito proposto dal deputato Botta, osserva che non è possibile definire il carico fiscale che può essere imposto a un determinato reddito, poiché questo varia in relazione al tempo e alle dimensioni del reddito; l'unica previsione che si può fare è che il rapporto di elasticità tra reddito e gettito fiscale non può superare, nell'attuale situazione, la misura dell'1,1.

Conclude ringraziando coloro che sono intervenuti nel dibattito ed invocando la fattiva collaborazione di tutte le parti politiche per la realizzazione di una riforma auspicata a tutti i livelli e per la realizzazione della quale sono necessari pazienza, fede e volontà.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,15.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del contributo e della indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2238).

Dopo la relazione favorevole del Relatore Fornale, ed un intervento del Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi che auspica l'approvazione del provvedimento, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge senza modificazioni.

Successivamente il disegno di legge n. 2238 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2233).

La Commissione prosegue nella discussione del disegno di legge. Il Presidente comunica che dopo un maturo esame dell'oggetto del disegno di legge e di quello della proposta di legge n. 1198, d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: « Modifiche alla legge 26 gennaio 1964, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico », sentito anche il parere del Governo, ha ritenuto di non procedere all'abbinamento dei due provvedimenti.

Successivamente il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi invita la Commissione ad approvare il disegno di legge che colma una lacuna legislativa e sana talune sperequazioni che si erano verificate.

Il disegno di legge n. 2233, constando di articolo unico, è successivamente votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE ed altri: « Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico » (1198).

Su proposta del presentatore Leone Raffaele la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

DURAND DE LA PENNE: « Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali » (194).

La Commissione prosegue nella discussione della proposta di legge ed il Presidente dà lettura del parere favorevole espresso dalla V Commissione bilancio essendosi riconosciute non implicate dal provvedimento nuove e maggiori conseguenze finanziarie.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi conferma che il Governo è favorevole al provvedimento e ne auspica l'approvazione.

Successivamente la proposta di legge n. 194, constando di articolo unico, è votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

SEMERARO: « Modifica dell'articolo 117 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in merito al richiamo in servizio in tempo di pace degli ufficiali della riserva » (1135).

Il Relatore Fornale richiama le fasi della proposta di legge e presenta un emendamento nel senso di ridurre la sfera di applicazione operando una distinzione tra gli ufficiali nella posizione di ausiliaria e quelli nella posizione di riserva. Preannuncia anche la presentazione di un ordine del giorno che chiede al Governo di trattenere, nelle more di approvazione del provvedimento, gli ufficiali richiamati in servizio.

Intervengono nella discussione i deputati: Cuttitta, che si dichiara contrario all'emendamento restrittivo preannunciato dal Relatore; Messe il quale si dichiara favorevole alla proposta di legge e contrario all'emendamento del Relatore; Boldrini, il quale preannuncia il voto della sua parte favorevole alla proposta di legge; Lenoci, il quale si dichiara favorevole alla proposta di legge e all'emendamento Fornale; Leone Raffaele, il quale sottolinea l'equità della proposta di legge e preannuncia il suo voto favorevole. Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, dichiara che il Governo è contrario al provvedimento che comporterebbe notevolissimi inconvenienti e lo sconvolgimento di parte dell'attuale ordinamento militare; si dichiara anche contrario

all'ordine del giorno preannunciato dal Relatore Fornale.

Il deputato Fornale dichiara di ritirare il proprio ordine del giorno e chiede di rinviare il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta. La Commissione delibera in tal senso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965, ORE 11,30. — Presidenza del Presidente CAIATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MEO e DE LEONARDIS: « Modifiche ad alcuni ruoli della marina militare » (*Urgenza*) (870).

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi dichiara che il Ministero della difesa ha inviato una nota di chiarimento al Ministero del bilancio recante un parere favorevole sulla proposta di legge e sulla valutazione dell'onere implicato dagli emendamenti presentati dal Relatore che è ritenuta precisa e congrua nella indicazione dei mezzi di copertura. Il Presidente prende atto della dichiarazione del rappresentante del Governo e rinvia il seguito della discussione in attesa del parere della V Commissione Bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE:

LENOCI ed altri: « Modifica dell'articolo 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito » (1585).

Su proposta del Relatore la Commissione delibera di rinviare la discussione della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MEO: « Norme integrative della legge istitutiva del ruolo naviganti speciale dell'aeronautica » (1623).

Il Presidente dà lettura del parere contrario della Commissione Bilancio motivato dal fatto che nel provvedimento sono implicati i maggiori oneri a carico dello Stato senza che ne risulti individuata la misura né indicata alcuna copertura.

Il Relatore Leone Raffaele esprime la propria perplessità relativamente al parere espresso

so dalla V Commissione in quanto, a suo avviso, il provvedimento non comporta onere e chiede schiarimenti al rappresentante del Governo. Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, dichiara che nella valutazione del Ministero della difesa il provvedimento non comporta alcun onere.

Il Presidente propone di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta onde compiere gli opportuni passi presso la Commissione bilancio relativamente alla questione dell'esistenza o meno dell'onere finanziario.

La Commissione delibera in tal senso.

PROPOSTA DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE ed altri: « Modifica alle tabelle 1, 2 e 3 relative ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, annesse alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499 » (1451).

Il Relatore Buffone rileva che il progetto apre una discussione molto seria ed ampia che coinvolge il problema della revisione della legge sull'avanzamento degli ufficiali e la dinamica di ricambio dei quadri delle Forze Armate. Chiede, perciò, al rappresentante del Governo che venga esposto un esauriente quadro alla Commissione della situazione esistente. Ribadisce le perplessità più volte espresse circa l'opportunità di una legislazione settoriale. Intervengono nella discussione i deputati: Messe, il quale si dichiara contrario al provvedimento ed auspica che la Commissione effettui un ampio riesame di tutti i problemi connessi con il meccanismo della legge di avanzamento; Leone Raffaele, il quale ricorda di aver richiesto al Governo di presentare un libro bianco al Parlamento che chiarisca le differenze sostanziali di trattamento esistenti tra gli ufficiali delle tre Forze Armate.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi ricorda le dichiarazioni rese a suo tempo dal Ministro della difesa al Senato e da lui stesso ribadite alla Camera dei Deputati circa le intenzioni del Governo di riesaminare il funzionamento della legge di avanzamento e l'incarico dato ad una Commissione di studio che rielabori, alla luce delle esperienze e del lavoro svolto dalla Commissione Consultiva Parlamentare per la legge delega e degli studi predisposti dagli Stati Maggiori, una così delicata e vitale materia.

Ritiene, perciò, opportuno che venga rinviato l'esame della proposta di legge che, allo

stato degli atti, comporterebbe un gravissimo sconvolgimento dell'ordinamento.

Successivamente, su proposta del Relatore Buffone, la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965 » (*Urgenza*) (2454).

Il Presidente Ermini riassume i termini della questione rammentando che nella seduta precedente la Commissione aveva deliberato all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera, che lo ha accordato, il trasferimento in sede legislativa del provvedimento sul quale era stata esaurita la discussione generale.

Dà lettura successivamente dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni V (Bilancio) e IX (Lavori pubblici).

Ha quindi inizio l'esame degli articoli. L'articolo 1 (Piano di sviluppo per la scuola per il quinquennio 1966-1970) è approvato, dopo interventi dei deputati Seroni, Codignola, Caiazza, del Relatore Romanato e del Sottosegretario Badaloni, con un emendamento aggiuntivo Seroni che precisa: « I relativi disegni di legge saranno presentati al Parlamento entro il 31 dicembre 1965 ».

Per quanto riguarda l'articolo 2 (Proroga delle provvidenze previste dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073), dopo interventi dei deputati Codignola, Buzzi, Levi Arian Giorgina, Seroni, Valitutti, Reale Giuseppe, Malagugini, Moro Dino, Caiazza, Scionti, del Presidente Ermini, del Relatore Romanato e del Sottosegretario Badaloni Maria, la Commissione approva: in linea di principio, con riserva di rimetterli alla V Commissione Bilancio per il parere sulle conseguenze finanziarie implicate, un emendamento aggiuntivo Codignola che estende la proroga anche alle provvidenze riferite al secondo comma dell'articolo 14 della 1073 (Edilizia scolastica prefabbricata) ed un emendamento aggiuntivo

Seroni e Codignola che estende la proroga anche alle provvidenze riferite all'articolo 31 primo comma della 1073 (Sussidi alle scuole materne); non accoglie un emendamento Scionti che vorrebbe, in riferimento all'articolo 15 della 1073 (Contributi per la costruzione di edifici per scuole materne) specificare che i contributi suddetti sono destinati alle scuole delle province e dei comuni; ed accantona i riferimenti all'articolo 36 della 1073 (Contributi per la scuola popolare), ed all'articolo 38 della medesima legge (Borse di studio). Un emendamento Valitutti, soppressivo dell'intero terzo comma dell'articolo 2, in quanto recante non semplici prolungamenti di stanziamenti esauriti, ma integrazioni aggiuntive meritevoli di più accurato esame da farsi in altra sede, è ritirato dal proponente dopo dichiarazioni del deputato Codignola, del Relatore Romanato e del Sottosegretario Badaloni Maria.

Gli articoli 3 e 4, relativi rispettivamente all'edilizia scolastica e degli istituti di educazione ed all'edilizia universitaria, sono approvati senza modificazioni.

L'articolo 5 (Contributi alle casse scolastiche della scuola media) è approvato con un emendamento aggiuntivo sollecitato con diversi emendamenti dai deputati Valitutti e Levi Arian Giorgina che precisa come per scuole medie debbano intendersi quelle istituite ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Per quanto riguarda l'articolo 6 (Contributi alle opere universitarie), la Commissione lo approva con un emendamento Seroni che aggiunge le mense universitarie agli altri destinatari delle provvidenze; non sono accolti invece tre emendamenti Berlinguer Luigi dei quali il primo esclude i colleghi universitari dal novero dei beneficiari di queste norme, il secondo raddoppia il previsto stanziamento di 2.000 milioni, ed il terzo stabilisce che la ripartizione delle somme stanziolate tra le varie forme di assistenza deve essere effettuata non già sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie, ma su parere dello stesso Comitato, fermo restando il criterio di cui al terzo comma dell'articolo 39 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

L'articolo 7 (Incremento e aggiornamento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche), è approvato senza modificazioni; dopo interventi del Relatore Romanato e del Sottosegretario Badaloni Maria, difatti, la Commissione non accoglie un emendamento Bronzuto che vorrebbe elevare lo stanziamento da 3.500 a 12.030 milioni.

L'articolo 8 (Organici degli ispettori scolastici) è approvato senza modificazioni.

L'articolo 9 (Posti di professori universitari di ruolo e di assistenti ordinari) è approvato anch'esso senza modificazioni dopo che la Commissione ha respinto un emendamento Berlinguer Luigi che recita: « Per l'anno accademico 1965-66 sono istituiti 600 posti di professore di ruolo nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Sono altresì istituiti numero 1.400 posti di assistente ordinario, fermo restando il disposto di cui al comma quinto dell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 ». Un emendamento Valitutti, che modifica i criteri previsti dall'articolo 6, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, è ritirato dal proponente dopo dichiarazioni del Relatore e del rappresentante del Governo.

Gli articoli 10 ed 11, relativi rispettivamente alle procedure ed alla utilizzazione degli stanziamenti, sono approvati senza modificazioni.

La Commissione prende quindi in esame un articolo aggiuntivo presentato dal deputato Codignola che prevede uno stanziamento di 600 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 allo scopo di finanziare una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica e, dopo una discussione alla quale prendono parte il proponente, il deputato Finocchiaro, il Presidente Ermini, il Relatore Romanato e il Sottosegretario Badaloni Maria, lo approva in linea di principio rimettendolo alla Commissione Bilancio per il parere. Quanto alla composizione della Commissione consultiva prevista dall'articolo, il proponente accetta il suggerimento del Presidente Ermini di precisarla in un ordine del giorno.

La Commissione prende infine in esame un articolo aggiuntivo proposto dai deputati Seroni e Scionti che fa obbligo al Ministro della pubblica istruzione di presentare una relazione particolareggiata sull'applicazione della legge e che, dopo un intervento del Sottosegretario Badaloni Maria, la quale fa presente come un corrispondente obbligo già sia contenuto nell'articolo 54 della 1073, viene ritirato dai proponenti.

Il Presidente Ermini rinvia, quindi, il seguito della discussione anche per dar modo alla Commissione Bilancio di esprimere un

parere sulle conseguenze finanziarie implicate dagli emendamenti approvati in via di principio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,40.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965, ORE 9,10. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Intervengono il Ministro dei lavori pubblici, Mancini e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965 » (*Parere all'VIII Commissione*).

In assenza del Relatore, riferisce sul disegno di legge il Presidente Alessandrini; rilevando che con il disegno di legge stesso non viene introdotta alcuna modifica alle norme relative all'edilizia scolastica già contenute nella legge 24 luglio 1962, n. 1073, di cui viene prorogata solo la validità.

Dopo l'intervento dei deputati Todros, che rileva il mancato richiamo all'articolo 31 della legge n. 1073, e Ripamonti, che sottolinea l'esigenza di ricondurre anche l'esecuzione delle opere relative all'edilizia universitaria nelle competenze istituzionali del Ministero dei lavori pubblici, con la conseguente sottoposizione dei relativi progetti al Consiglio superiore dei lavori pubblici, e del Sottosegretario De' Cocci, che dichiara di condividere, in linea di principio, le considerazioni espresse dal deputato Ripamonti, la Commissione delibera a maggioranza di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, chiedendo che le vengano preliminarmente sottoposte, per un nuovo parere, le eventuali modifiche agli articoli concernenti l'edilizia scolastica.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167 » (2418);

TODROS ed altri: « Modifica alla legge 18 aprile 1962, n. 167, concernente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare » (933);

DE PASQUALE ed altri: « Modifiche agli articoli 12 e 16 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare » (2278);

DEGAN ed altri: « Modifica agli articoli 12, 16 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare » (2346);

COTTONE e TAVERNA: « Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, contenente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare » (2411).

Il Relatore Ripamonti riferisce sul disegno e sulle proposte di legge, rilevando preliminarmente che la legge 18 aprile 1962, n. 167, deve essere considerata come uno strumento diretto a consentire, nel quadro della programmazione economica, la razionalizzazione del processo di sviluppo dell'aggregato urbano, in base alle scelte condotte a tale proposito dalla comunità e attraverso un coordinamento delle iniziative pubbliche e private. Afferma quindi che la recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della prima parte del secondo comma dell'articolo 12 e del primo comma dell'articolo 16 della legge stessa non tocca nell'insieme il sistema di pianificazione urbanistica da quest'ultima posto in essere, ed in particolare il disposto dell'articolo 9, che attiene al modo di esplicitazione dei poteri di pianificazione attribuiti ai Comuni. Nel quadro di tale impostazione, il venir meno della efficacia delle norme dichiarate incostituzionali non ha, a suo avviso, un valore determinante, dal momento che con esse si tendeva solo ad introdurre un sistema, che può essere sostituito da altri, che consentisse di non tener conto, nella determinazione della indennità di espropriazione delle aree, degli incrementi di valore, riaffermando, nel contempo, il principio che la edificabilità di un'area non è una qualità dell'area stessa, ma il risultato di una decisione assunta in proposito dal potere locale.

Passa quindi ad illustrare il contenuto delle proposte e del disegno di legge, dichiarandosi contrario alla riduzione della efficacia nel tempo dei piani di zona, come stabilito all'articolo 1 della proposta di legge n. 2411, che, d'altra parte, introduce una delimitazione alla estensione delle aree per l'edilizia privata accoglibile solo qualora fosse accettato, in linea di principio, che i piani di zona debbono essere inseriti nei piani particolareggiati, collegandoli così alla esecuzione dei piani regolatori generali, e ritiene che l'articolo 6 del disegno di legge vada inteso nel senso che i comuni possano procedere ad

una modificazione solo delle previsioni finanziarie.

Per quanto concerne poi le modifiche da introdurre all'articolo 12 della legge n. 167, a proposito della determinazione della indennità di espropriazione, dichiara di accogliere sostanzialmente i criteri indicati nel disegno di legge, pur rilevando che essi potrebbero dar luogo in sede pratica a molte controversie giudiziarie, che, dato il loro protrarsi nel tempo, potrebbero vanificare l'intento che con l'adozione del criterio stesso si intende perseguire, di attribuire cioè ai proprietari espropriati un indennizzo depurato degli incrementi di valore determinati dal piano, conducendo quindi ad ammettere il principio della indennizzabilità dei vincoli urbanistici, che deve essere senz'altro escluso.

Formula quindi una serie di critiche relative ai criteri a cui si fa riferimento nelle proposte di legge nn. 2278, 2346 e 2411, a proposito delle modifiche da introdurre allo stesso articolo 12 della legge n. 167, dichiarando, in particolare, di essere contrario a far discendere dalla approvazione del piano di zona l'obbligo della corresponsione di una somma a titolo di interesse sull'indennizzo ai proprietari che saranno espropriati, dovendosi eventualmente far riferimento al momento della occupazione dell'area.

Per quanto si riferisce alla parte dei provvedimenti in esame non aventi diretta attinenza con la decisione della Corte Costituzionale, sottolinea che il secondo comma dell'articolo 2 della proposta di legge n. 2278, prevedendo una possibilità di permuta relativamente alle aree destinate nei piani di zona ad usi diversi dall'edilizia residenziale, suscita una serie di perplessità, dato il suo carattere innovativo, si dichiara favorevole a riferire al 6,50 per cento del costo di costruzione il canone degli alloggi realizzati direttamente dai proprietari delle aree comprese nei piani di zona pur ritenendo sufficiente il limite del 5 per cento attualmente stabilito e ritiene insufficiente quanto disposto all'articolo 4 della proposta di legge n. 2411 circa l'esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte dei proprietari di aree autorizzati a costruire sulle aree stesse.

Conclude auspicando che venga meglio regolata dalla legge la formazione di piani di zona intercomunali date le difficoltà in cui si dibattono alcuni grandi comuni che non riescono a trovare nel proprio territorio aree sufficienti.

Il deputato Todros si dichiara d'accordo con quanto affermato dal Relatore, che però non ne ha fatto discendere le logiche conseguenze, circa il significato della legge n. 167 ed il suo contenuto innovativo, rilevando che la legge stessa deve essere considerata quale provvedimento di passaggio tra la disciplina urbanistica attualmente vigente e quella futura. Afferma, per altro, che la mancata attuazione della legge stessa ha determinato un generale senso di sfiducia circa l'auspicato rinnovamento in questo settore, sfiducia che può risultare confermata dal contenuto del disegno di legge all'esame della Commissione, espressione di un cedimento del Governo di fronte alle istanze del partito liberale che convogliano quelle delle forze dirette a contrastare il progresso sociale. A questo proposito, fa rilevare che la proposta di legge n. 2411 appare diretta a svuotare di ogni contenuto la legge n. 167, proponendo una serie di modifiche alla legge stessa che, tra l'altro, priverebbero di ogni pratica efficacia i piani di zona: inoltre, la proposta di cui all'articolo 6 del provvedimento di rapportare i canoni di locazione degli alloggi costruiti direttamente dai proprietari delle aree comprese in tali piani al 9 per cento dei costi di costruzione, che, tra l'altro, ha influenzato il Governo nel senso di proporre, seppure facendo riferimento ad un diverso parametro, una modifica dell'articolo 18 della legge n. 167, avrebbe come risultato di condurre, nel caso di specie, all'applicazione di canoni di locazione più alti di quelli attualmente richiesti nel mercato libero ed eccessivamente elevati.

Si dichiara quindi contrario ai criteri indicati nella proposta di legge n. 2346 e nel disegno di legge per quanto attiene alla determinazione dell'indennizzo, in quanto, sia pure in modo diverso, ricollegati al valore venale degli immobili al momento della espropriazione, e tali da mettere di nuovo in movimento il processo di formazione della rendita urbana. Passa poi a chiarire il significato del secondo comma dell'articolo 2 della proposta di legge n. 2278, diretto ad eliminare alcune situazioni di incertezza, si associa a quanto detto dal Relatore circa la necessità di riferire le modifiche di cui all'articolo 6 del disegno di legge solo alle previsioni di spesa, ritiene insufficiente quanto previsto all'articolo 4 della proposta di legge n. 2411, circa l'esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte dei proprietari autorizzati a costruire, essendo necessario far riferimento a tutti gli impianti urbanistici e conclude sottolineando la necessità di far ricorso, per quanto attiene alla

determinazione dell'indennità di espropriazione, ai criteri indicati nella proposta di legge n. 2278, che, del resto, sono l'esplicitazione di quanto previsto in materia di indennità di espropriazione nel programma dell'attuale Governo, tenendo conto della recente sentenza della Corte Costituzionale, e riconoscono alla proprietà privata le plus-valenze formatesi fino al 1958.

Il deputato Cottone respinge preliminarmente le considerazioni fatte dal deputato Todoros circa l'atteggiamento assunto sul problema dal partito liberale, rilevando piuttosto che tale atteggiamento è da ricollegarsi alla più vasta azione esercitata per la difesa di tutte le libertà degli individui, nel quadro di una programmazione che non determini il soffocamento delle libertà stesse. In tale quadro, la sua parte ha sempre sostenuto che quanto disposto dalla legge n. 167 non deve essere respinto in blocco, ma che la legge stessa deve essere modificata in talune sue parti.

Afferma quindi che, per quanto concerne la determinazione dell'indennizzo ai proprietari che saranno espropriati, la proposta di legge di cui è il primo firmatario si dimostra come quella in cui viene realizzata quella effettiva perequazione di trattamento dei proprietari stessi, la cui necessità è stata dalla Corte Costituzionale riportata al disposto dell'articolo 3 della Costituzione, garantendosi, nel contempo, la corresponsione di un indennizzo corrispondente ai principi stabiliti dalla Corte stessa nella sua costante giurisprudenza. Passa quindi ad illustrare il contenuto della proposta di legge presentata, rilevando, in particolare, la necessità di elevare il parametro per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi costruiti direttamente dai proprietari in base all'articolo 1 della legge n. 6167, ed afferma l'esigenza di ridimensionare l'estensione dei piani di zona, predisposti in base a troppo ampie previsioni che hanno portato ad una limitazione delle aree disponibili per l'edilizia privata, ciò che ha determinato a sua volta un aumento dei prezzi delle aree stesse, e di vincolare le previsioni stesse alle disponibilità finanziarie effettive dei comuni. Conclude ribadendo la opportunità di distinguere tra la materia che forma oggetto della legge n. 167 e la disciplina urbanistica generale.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,25.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965, ORE 9,55. —
Presidenza del Presidente SAMMARTINO. —
Intervengono i Sottosegretari di Stato: per la Marina mercantile, Riccio e per i trasporti e l'aviazione civile, Mannironi.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori SALARI e MACAGGI: « Erogazione di una mensilità straordinaria a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XIII Commissione*) (2387).

Dopo l'illustrazione favorevole del Relatore Dagnino, intervengono, altrettanto favorevolmente, i deputati Speciale, Sinesio e Macchiavelli che concordano anche nell'auspicare la soluzione integrale del problema dei pensionati marittimi con la loro equiparazione a quelli dell'I.N.P.S. Il Sottosegretario Riccio, a sua volta, mentre ringrazia gli intervenuti del riconoscimento per l'azione che il suo dicastero sta svolgendo a favore dei pensionati marittimi, prende atto dell'unanimità manifestatasi circa il problema di fondo delle pensioni marinare.

La Commissione conclude deliberando, all'unanimità, di esprimere parere favorevole e di affermare la esigenza che il Governo predisponga, al più presto, la riforma della previdenza marinara e, nel frattempo, la concessione di un periodico acconto sui relativi miglioramenti.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Provvidenze per l'esercizio dei pubblici servizi lagunari di trasporto in concessione gestiti dall'Azienda comunale di navigazione interna lagunare di Venezia » (1791).

Su proposta del Sottosegretario Riccio, la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere il passaggio in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965, ORE 10,15. —
Presidenza del Presidente SAMMARTINO. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Mannironi.

PROPOSTA DI LEGGE:

FODERARO ed altri: « Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 » (1452).

La Commissione conclude l'esame del seguente articolo sostitutivo proposto dal Relatore e da questi illustrato nella precedente seduta del 16 giugno:

« L'articolo 50 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Le ruote degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori, dei filoveicoli e dei rimorchi debbono essere munite di pneumatici e di sistemi equivalenti.

La fascia battistrada di ogni pneumatico montato su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, filoveicoli e rimorchi deve presentare ben visibili i rilievi su tutta la larghezza e per tutta la superficie di rotolamento e, comunque, per un'altezza non inferiore a mm. 1 misurata in qualsiasi punto.

Le disposizioni sopra dette non si applicano se gli autoveicoli, i motoveicoli, i ciclomotori ed i filoveicoli non possono, per costruzione, superare i 20 chilometri orari; i pneumatici su detti veicoli e sui loro rimorchi non debbono tuttavia mostrare le tele della carcassa.

Nessun pneumatico montato su autoveicolo, motoveicolo, ciclomotore, filoveicolo o rimorchio deve presentare sulla fascia battistrada o sui fianchi, delle lacerazioni, lesioni o abrasioni tali da mettere a nudo visibilmente la tela; le lesioni di scarsa entità o puntiformi non sono considerate dal presente comma.

Il cerchione delle ruote applicate sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, filoveicoli e rimorchi non deve presentare rilevanti deformazioni soprattutto ai bordi né crepe sul corpo del cerchione stesso.

Gli autoveicoli, i motoveicoli, i ciclomotori, i filoveicoli e i rimorchi debbono essere munite di sospensione elastica, salvo che, in relazione alle loro caratteristiche ed allo specifico uso cui sono destinati, non venga riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile l'ammissibilità di sospensioni rigide.

Chiunque circoli con un veicolo non conforme alle prescrizioni stabilite dai commi 2, 3, 4 e 5 è punito con l'ammenda:

a) per i motoveicoli e i ciclomotori da lire 4.000 fino ad un massimo di lire 10.000;

b) per gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi da lire 10.000 a lire 40.000.

Chiunque circoli con un veicolo nel quale i pneumatici ed i cerchi o sistemi equivalenti manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite dal regolamento, ovvero circoli con un veicolo mancante di organi di sospensione elastica, a meno che siano riconosciute ammissibili sospensioni rigide, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 ».

La Commissione — accogliendo le proposte del deputato Santagati (di precisare che la prevista altezza di 1 millimetro dei rilievi concerne la parte della superficie di rotolamento dei pneumatici che aderisce alla carreggiata stradale e di escludere dalle disposizioni di cui al primo e al secondo comma della nuova norma i rimorchi a traino animale), del deputato Franco Raffaele (di ridurre il limite dell'altezza dei rilievi a mezzo millimetro per i ciclomotori e di escludere dalla disposizione di cui al sesto comma i ciclomotori) del deputato Degli Esposti (di ridurre, da 2.000 a 1.000 lire il minimo dell'ammenda a carico di chi circola con motoveicoli e ciclomotori non conformi alle prescrizioni), del Sottosegretario Mannironi (di sopprimere il penultimo comma unificando la norma sanzionatoria nell'ultimo comma) e del Relatore (di aggiungere un comma inteso ad ammettere anche per le nuove ammende l'oblazione ai sensi dell'articolo 138 del codice della strada) — approva l'articolo sostitutivo proposto dal Relatore nella seguente nuova formulazione:

« L'articolo 50 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Le ruote degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori, dei filoveicoli e dei rimorchi debbono essere munite di pneumatici e di cerchi o di sistemi equivalenti.

La fascia battistrada di ogni pneumatico montato su autoveicoli, motoveicoli, filoveicoli e rimorchi deve presentare ben visibili i rilievi sulla larghezza e per la superficie di rotolamento e comunque per un'altezza non inferiore ad un millimetro misurata sulla parte che aderisce alla carreggiata stradale. Per i ciclomotori l'altezza minima è ridotta a millimetri 0,50.

Le disposizioni sopra dette non si applicano se gli autoveicoli, i motoveicoli, i ciclomotori ed i filoveicoli non possono, per costruzione, superare i 20 chilometri orari; i pneumatici montati su detti veicoli e sui

loro rimorchi non debbono tuttavia mostrare le tele della carcassa. Sono anche esclusi i rimorchi trainati da animali.

Nessun pneumatico montato su autoveicolo, motoveicolo, ciclomotore, filoveicolo o rimorchio deve presentare sulla fascia battistrada o sui fianchi, delle lacerazioni, lesioni o abrasioni tali da mettere a nudo visibilmente la tela. Le lesioni di scarsa entità o puntiformi non sono considerate dal presente comma.

Il cerchione delle ruote applicate sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, filoveicoli e rimorchi non deve presentare rilevanti deformazioni soprattutto ai bordi, né crepe sul corpo del cerchione stesso.

Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi debbono essere muniti di sospensione elastica, salvo che, in relazione alle loro caratteristiche ed allo specifico uso cui sono destinati, non venga riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile l'ammissibilità di sospensioni rigide.

Chiunque circoli con un veicolo nel quale manchino i pneumatici ovvero questi ed i cerchi o sistemi equivalenti non siano conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento, ovvero circoli con un veicolo mancante di organi di sospensione elastica, a meno che siano riconosciute ammissibili sospensioni rigide, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000; per i motoveicoli e i ciclomotori si applica l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.

È ammessa l'oblazione ai sensi del successivo articolo 138 ».

In fine di seduta, l'articolo unico è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

COLASANTO ed altri: « Provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri » (2202).

Dopo la illustrazione del Relatore Mancini Antonio, che dichiara pieno consenso con la proposta di legge, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1685).

La Commissione dopo interventi del Relatore Colasanto, dei deputati Degli Esposti,

Bianchi Gerardo, Di Piazza, Santagati, del Sottosegretario Mannironi e del Presidente, delibera la nomina di un Comitato ristretto con l'incarico di esaminare il testo del provvedimento, tenendo anche conto delle proposte di legge nn. 708, 846, 1256, 1440 e 2050, per ora deferite alla Commissione in sede referente, e con l'impegno di concludere i lavori non oltre il 7 luglio prossimo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Interviene il Ministro per l'agricoltura e le foreste, Ferrari Aggradi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività » (*Approvato dal Senato*) (2271);
NOVELLA ed altri: « Istituzione degli Enti regionali di sviluppo » (309-bis).

Il deputato Imperiale, proseguendo nell'intervento interrotto nella seduta precedente, dopo essersi occupato del problema del credito che gli enti potranno esercitare, affronta la questione dell'inquadramento e della sistemazione del personale degli Enti di riforma. Ricorda a tale riguardo il diverso trattamento già riservato al personale proveniente da altre amministrazioni ed inquadrato nei ruoli del Ministero dell'agricoltura, chiedendo, in particolare, che il riconoscimento del servizio prestato dal personale degli Enti di riforma sia riferito alla metà del servizio stesso al fine di non creare sperequazioni in danno dei funzionari del Ministero dell'agricoltura.

Il deputato Marras, in riferimento a quanto dibattuto nella Commissione bilancio nella seduta di ieri in sede di parere sui provvedimenti in discussione, chiede se sono stati presentati formalmente gli emendamenti preannunziati dal Sottosegretario Belotti.

Dopo che il Presidente ha assicurato che nessun emendamento è stato presentato alla Commissione, il Ministro Ferrari Aggradi dichiara di condividere le considerazioni e le preoccupazioni espresse dal Sottosegretario Belotti nella Commissione bilancio che coinvolgono prevalentemente questioni di principio. Confida che si possa dare soddi-

sfazione alle esigenze prospettate anche senza introdurre emendamenti nel testo del disegno di legge trasmesso dal Senato.

Il deputato Miceli chiede che il Ministro illustri quegli elementi di valutazione che sono stati preannunziati come emendamenti dal Sottosegretario Belotti; e il deputato Magno afferma nel merito che il problema della fidejussione non è un aspetto marginale del provvedimento, ma ne coinvolge tutta l'impostazione, in quanto la sua soppressione impedirebbe non solo la creazione di nuovi impianti cooperativi, ma la sopravvivenza di quelli esistenti.

Il Presidente ritiene esaurienti i chiarimenti resi dal Ministro mentre per questioni più particolari rinvia all'esame dei singoli articoli.

Il deputato Loreti rivendica al Governo il merito di essere stato sensibile, anche nella presentazione del disegno di legge in discussione, alle esigenze di rinnovamento che si pongono nel mondo agricolo. Agli Enti di sviluppo sono stati affidati notevoli poteri e sufficienti mezzi finanziari. In rapporto ai poteri, osserva che quelli finanziari sono essenziali allo svolgimento dell'azione degli enti, ai quali peraltro tali poteri erano stati già concessi da leggi precedenti. In questo senso le preoccupazioni espresse a nome del Tesoro in Commissione bilancio non gli sembrano valide.

Afferma quindi che il disegno di legge non vuole realizzare una collettivizzazione nelle campagne, ma sostenere le piccole e le medie imprese agricole, incrementando la cooperazione, procedendo al riordinamento fondiario, sviluppando la zootecnia ed assolvendo in taluni casi a compiti di intervento sostitutivo.

Segnala quindi l'esistenza di talune carenze nel disegno di legge specie nella definizione dei rapporti tra gli enti e le regioni, i comitati della programmazione, i consorzi e gli altri organi dello Stato, nonché nella democratizzazione delle strutture degli enti; ma nel complesso il provvedimento, nel testo del Senato, che a suo parere non andrebbe modificato, è in grado di creare utili strumenti al servizio dell'agricoltura e dei contadini.

Il deputato Bignardi, dopo aver dichiarato che la diversità delle posizioni, i ripensamenti e le perplessità affiorate nella maggioranza di Governo invitano a riflettere sulla inidoneità del disegno di legge a risolvere i problemi per i quali è stato predisposto, afferma che esistono anche perplessità fondate e largamente condivise sul ruolo degli Enti di

sviluppo e quindi sul complesso del provvedimento che tende ad affidare imprecisi compiti ad organi diversi.

Dopo aver sostenuto che gli inconvenienti riscontrati nel funzionamento degli enti di riforma dovrebbero indurre a rimeditare sulla destinazione degli scarsi mezzi posti a disposizione della nostra agricoltura, dichiara che il mondo agricolo non ha bisogno delle sovrastrutture degli Enti di sviluppo, che non sono attese né dai contadini né dagli agricoltori.

Auspica infine una rielaborazione di tutto il provvedimento.

Il deputato Beccastrini esprime rammarico perché talune forze della maggioranza non hanno operato, come avevano preannunziato, al fine di modificare il disegno di legge.

Sottolinea pertanto l'esclusione dalla competenza degli enti non solo di tante regioni che avrebbero avuto bisogno della loro azione, bensì di larghe zone delle stesse regioni ove gli enti sono chiamati ad operare. Si ignora così, a suo parere, la realtà agricola del nostro Paese, che presenta squilibri produttivi e sociali e una ampia frammentazione della proprietà fondiaria. In tal senso sarebbe stato necessario attribuire non solo un ampio potere di esproprio agli enti, ma anche una adeguata dotazione di disponibilità finanziarie.

Dichiara infine che è emersa con chiarezza dal dibattito in Commissione la necessità di emendare il provvedimento e che a tal fine esiste al di là delle rigide posizioni assunte una larga maggioranza in Parlamento.

Il deputato Gombi segnala particolarmente le esigenze della Valle Padana, della Lombardia e del Piemonte, regioni per le quali dovrebbero operare enti di sviluppo in grado di qualificare e sviluppare l'agricoltura delle zone più depresse.

Sottolinea quindi due esigenze che alla sua parte appaiono prevalenti: quella di raccordare gli enti di sviluppo con l'ordinamento regionale e con gli enti locali; quella di costituire enti in tutto il territorio nazionale.

Il deputato Villani segnala le esigenze della Campania ed in particolare delle province di Benevento, Avellino e Caserta, che presentano zone di depressione nelle quali non opera nessuno dei due enti di riforma che estendono i loro interventi in zone vicine e con identiche strutture agricole.

Il Relatore Scarascia Mugnozza sottolinea come il disegno di legge abbia avuto lo scopo di consolidare una situazione già acquisita,

conferendole un assetto giuridicamente definito; determinare un maggior sviluppo delle zone ove già operavano Enti di riforma; creare due nuovi enti nelle Marche e nell'Umbria, predisponendo sufficienti finanziamenti e regolando la posizione del personale degli enti esistenti.

In rapporto al potere di fidejussione e di esercizio del credito agrario attribuito agli enti, dichiara che si tratta di una norma fondamentale, e che è appunto attraverso tale azione svolta dagli enti nel passato che è stato consentito agli assegnatari di svolgere la loro attività cooperativa.

Sul problema dell'ampiezza del finanziamento fa presente che lo sfoltimento volontario e il passaggio di tremila unità nei ruoli del Ministero dell'agricoltura consentirà un minore assorbimento degli stanziamenti per il personale degli enti.

Dopo avere espresso un apprezzamento per il lavoro svolto da questo personale, conclude auspicando che non si chiedano ulteriori ampliamenti del provvedimento e che quindi esso possa essere approvato nel testo trasmesso dal Senato.

Il Ministro Ferrari Aggradi dichiara che il disegno di legge si inserisce nella linea di politica agraria del Governo, espressa nel programma illustrato nel dicembre del 1964 dal Presidente del Consiglio e nel piano di sviluppo economico quinquennale.

Afferma che il provvedimento ha inteso mettere ordine nel settore degli enti di riforma al fine di risolvere problemi insoluti. In tal senso si è tenuto conto di tutti i consigli e delle valutazioni espresse anche da parte della Corte dei conti. Inoltre, accanto a questa esigenza di riordinamento, si è tentato di dare efficienza agli strumenti idonei a sviluppare la politica agricola programmata. Per questo motivo l'originario provvedimento finanziario predisposto dal Governo è divenuto al Senato un provvedimento ricco di grande contenuto, diretto a creare degli utili strumenti di intervento.

Nell'ordine delle osservazioni che sono state formulate, fa presente che non si è voluto assolutamente menomare l'autonomia regionale e tanto meno quella della Regione siciliana, ma soltanto mettere ordine in senso globale e generale. In relazione ai compiti attribuiti agli enti, a quelli già previsti e non esercitati solo per mancanza di mezzi se ne sono aggiunti degli altri che consentono di incidere sul mercato mercè la creazione di una rete di attrezzature che andranno a riempire i vuoti che esistono in talune zone, ov-

vero di favorire quel riordino fondiario, che è uno degli scopi che la nostra politica agricola intende conseguire. A suo parere si è conferito anche in tal modo chiarezza nei rapporti tra enti e altri organismi, fissando le rispettive competenze.

Riconosce che vi sono compiti che per sua natura il Ministero non è abilitato ad assolvere, anche se ribadisce che la responsabilità della direzione della politica agricola viene esercitata dal Governo appunto attraverso il Ministero dell'agricoltura e i suoi organismi periferici. Gli Enti di sviluppo però possono dare un grande contributo allo sviluppo della politica agricola, in virtù della loro organizzazione, della loro struttura interna e della aderenza alle esigenze locali.

Circa il personale degli enti afferma che non si è voluto fare né elemosina, né assistenza: se il personale degli enti fosse stato esuberante o inutile, si sarebbe provveduto in conseguenza. Gli enti hanno invece energie valide, ricche di esperienza, che vanno utilizzate adeguatamente. In tal senso si è inteso regolare tutto il rapporto d'impiego del personale degli enti.

Nell'auspicare la creazione di una cordialità di rapporti tra questo personale e quello del Ministero dell'agricoltura, il Ministro invita ad una approvazione sollecita del provvedimento, anche in rapporto alle difficoltà relative appunto al personale degli enti e soprattutto in riferimento alla prossima presentazione alla Camera del provvedimento-ponte sul Piano verde che intende prorogare per sei mesi il Piano stesso, aumentandone gli stanziamenti e modificandone alcune norme.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, Mezza Maria Vittoria.

PROPOSTA DI LEGGE:

BOTTA E DEMARCHI: « Integrazione della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale » (1797).

Il Relatore Merenda conferma le perplessità già espresse circa il sistema di rivaluta-

zione proposto con il provvedimento in discussione, ritenendolo una grave eccezione all'ordine giuridico esistente in materia pensionistica. In particolare, pur tenendo presente gli aspetti umani del problema, certamente meritevoli di ogni considerazione, non ritiene opportuno fissare in norme giuridiche il principio di rivalutare a carico delle Camere di commercio fondi, che, per quanto riguarda il personale già collocato a riposo, non sono più amministrati dalle Camere di commercio stesse.

Chiede un brevissimo rinvio al fine di poter formulare una concreta proposta alternativa. All'unanimità, dopo che il Relatore ed il rappresentante del Governo fanno propria la raccomandazione espressa dal Presidente Giolitti e dai deputati Cataldo, Romualdi e Alesi di non ritardare eccessivamente l'attesa soluzione della questione, la Commissione delibera in tal senso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965, ORE 10.30. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, Mezza Maria Vittoria.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Tutela della libertà di concorrenza » (1616);

MALAGODI ed altri: « Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato » (1907).

La Commissione, in assenza del Relatore Radi, rinvia ulteriormente l'esame del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

LAMA ed altri: « Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali e dei prodotti di cava » (571).

Il Presidente, constatata l'assenza del Relatore Dosi, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.40.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965, ORE 9.45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonché proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati » (*Urgenza*) (2410);

ALESI: « Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con le leggi 17 ottobre 1961, n. 1038, e 23 giugno 1964, n. 1433 » (2216).

Il deputato Gelmini si sofferma sulla questione della proroga dei massimali retributivi relativi alla contribuzione alla Cassa assegni familiari, ritenendo che la materia sia ormai matura per un definitivo riassetto, sia che si voglia risolverla con effetto immediato sia che si voglia dare graduale applicazione alla soppressione dei massimali medesimi; conclude facendo presente che non si tratta di adottare provvedimenti in favore delle piccole aziende, ma di attuare un regime contributivo perequato.

Il deputato Roberti sottolinea la differenza di procedura nella presentazione del disegno di legge, rispetto alla legge 23 giugno 1964, n. 433, in occasione della quale furono sentite le organizzazioni sindacali e si addivenne ad un accordo tra le stesse, (esclusa la C.I.S. N.A.L.) ed il Governo; ritiene che la mancanza di una direttiva costante dipenda dalla mancata applicazione dell'articolo 39 della Costituzione. Sul merito del disegno di legge esprime critiche circa l'ulteriore proroga dei massimali retributivi e sullo spostamento di eccedenze attive da una gestione ad un'altra o addirittura ad un altro ente.

Il deputato Bianchi Fortunato conviene sull'opportunità di abbandonare il sistema dei massimali retributivi per gli assegni familiari e ritiene che, se questo non può essere subito realizzato, occorra limitare convenientemente la proroga; esprime ampie riserve circa l'articolo 5, relativo alla utilizzazione delle eccedenze attive della Cassa assegni familiari, mentre richiama l'attenzione sulla determinazione delle componenti delle integrazioni salariali, di cui si dispone la proroga.

Il Relatore Guerrini Giorgio replica agli intervenuti, rilevando la sostanziale concordia della Commissione sugli articoli 2, 3 e 4 del testo governativo che concernono la proroga del trattamento straordinario di integrazione e disoccupazione. Rileva poi che la Commissione è anche concorde ad arrivare al più pre-

sto all'abolizione dell'attuale sistema dei massimali per contributi alla Cassa assegni familiari, e ritiene che possa trovarsi una soluzione nel limitare la durata della proroga e nell'impegno del Governo ad attuare la graduale abolizione dei massimali con la corrispondente modifica delle aliquote contributive. Si dichiara inoltre favorevole a sopprimere la disposizione che prevede il trasferimento delle eccedenze attive della Cassa assegni familiari alla Gescal e ad una diversa normativa per l'identificazione delle imprese artigiane.

Il Sottosegretario di Stato Calvi fa rilevare che la situazione congiunturale ha impedito finora l'applicazione delle disposizioni legislative che prevedevano l'abolizione dei massimali, ma, pur mantenendo ferma la nuova proroga, fa presente che il Governo è pronto ad accettare un ordine del giorno impegnativo per la graduale abolizione. Sulla questione delle anticipazioni della Cassa assegni familiari fa osservare che essa deriva da una situazione di fatto, determinata dalla esistenza di gestioni attive e passive, per cui si ritiene opportuno utilizzare temporaneamente le eccedenze senza modificare le aliquote contributive.

Dopo aver scelto come testo base il disegno di legge n. 2410, la Commissione passa agli articoli del medesimo.

Non sono accolti, con votazione a scrutinio segreto, alcuni emendamenti dei deputati Mazzoni ed altri soppressivi dell'articolo 1 ovvero intesi a ridurre la durata della proroga dei massimali al 31 dicembre 1965, con determinazione di nuove aliquote contributive. L'articolo 1 è infine approvato con emendamenti del relatore Guerrini Giorgio e dei deputati De Marzi Fernando, Gelmini ed altri nel seguente testo:

« Le disposizioni contenute nel comma quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogata al 30 giugno 1965, con l'articolo 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 1966.

La disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo 25 ha effetto dal 1° aprile 1966.

Per la identificazione delle aziende artigiane ai fini di quanto stabilito al comma quarto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, si fa riferimento ai requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 in luogo della classificazione indicata dal decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive disposizioni ».

L'articolo 2 è approvato senza modificazioni, non essendo accolti gli emendamenti Sacchi, Venturoli ed altri intesi a rendere permanente il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui alla legge n. 433 e alla elevazione della misura delle integrazioni salariali stesse.

Gli articoli 3 e 4 sono approvati nel testo del disegno di legge con alcune modificazioni di carattere tecnico proposte dal relatore Guerrini Giorgio.

L'articolo 5 è approvato con la soppressione, proposta dal relatore Guerrini Giorgio, del secondo comma relativo al trasferimento, a titolo di anticipazione, alla Gestione case lavoratori delle eccedenze della Cassa assegni familiari.

L'articolo 6 è approvato senza modificazioni. È inoltre approvato un articolo 6-bis aggiuntivo per l'immediata entrata in vigore della legge con effetto dal 1° luglio 1965.

Il Presidente Zanibelli rinvia all'indomani la discussione di un articolo aggiuntivo proposto dai deputati Sulotto ed altri per l'applicazione della scala mobile ai fini della determinazione dell'importo degli assegni familiari.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 13.

CONVOCAZIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Giovedì 24 giugno, ore 10,30.

1. — Comunicazioni del Presidente;
2. — Convalida di deputati subentranti;
3. — Seguito dell'esame di casi di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Giovedì 24 giugno, ore 17.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Corrao (Doc. II, n. 83) —
Relatore Raggiani;

contro il deputato Minasi (Doc. II, n. 86) —
Relatore Pucci.

Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Pellegrino (Doc. II, n. 87) — Relatore Palazzolo.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Tripodi (Doc. II, n. 98) — Relatore Gagliardi;

contro il deputato Raucci (Doc. II, n. 99) — Relatore Valiante;

contro il deputato Almirante (Doc. II, n. 100) — Relatore Cacciatore;

contro il deputato Almirante (Doc. II, n. 110) — Relatore Cacciatore;

contro il deputato Averardi (Doc. II, n. 102) — Relatore Greppi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza
nel campo economico.**

Giovedì 24 giugno, ore 16,30.

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Deliberazioni conclusive in ordine all'indagine sul settore farmaceutico.

**COMMISSIONI RIUNITE
(IV Giustizia e XII Industria)**

Giovedì 24 giugno, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

SABATINI ed altri: Provvedimenti per lo acquisto di nuove macchine utensili (*Urgenza*) (1591) — Relatori: Ruffini per la *IV Commissione*; Mussa Ivaldi per la *XII Commissione* — (*Parere della V e della VI Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 24 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BREGANZE ed altri: Disposizioni sulla nomina a magistrati d'appello (1745);

MARTUSCELLI ed altri: Unificazione dei ruoli dei magistrati di tribunale e di Corte di appello (2030);

BOZZI: Norme sulle promozioni dei magistrati (2091);

— Relatore: Valiante — (*Parere della V Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

DEL CASTILLO ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, ed alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, in materia di organici e di promozioni dei magistrati (2056) — (*Parere della V Commissione*);

MARTUSCELLI ed altri: Promozione di magistrati scrutinati (1170);

FODERARO: Disposizioni transitorie sulle promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione (1575);

— Relatore: Amatucci.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BASSO ed altri: Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari (962);

MARTUSCELLI ed altri: Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello (2139);

— Relatore: Martuscelli.

Esame della proposta di legge:

CACCIATORE: Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (*Modificata dalla II Commissione del Senato*) (938-B) — Relatore: Fortuna.

(*La seduta, eventualmente, proseguirà in seduta notturna alle ore 21*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Giovedì 24 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965 (*Parere alla VIII Commissione*) (2454) — Relatore: Pedini.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività (*Testo unificato approvato dal Senato*) (2271);

NOVELLA ed altri: Istituzione degli Enti regionali di sviluppo (309-bis);

— (Parere alla XI Commissione) — Relatore: Isgrò.

Parere sui disegni di legge:

Trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali (Approvato dal Senato) (2388) (Parere alla X Commissione) — Relatore: Biasutti.

Deroghe al monopolio di Stato del chinino (Parere alla VI Commissione) (2295) — Relatore: Ghio;

Autorizzazione all'Amministrazione dei monopoli di Stato a concedere contributi a favore di iniziative economiche nella zona di Lungro (Parere alla VI Commissione) (2309) — Relatore: Ghio;

DE MEO e DE LEONARDIS: Modifiche ad alcuni ruoli della marina militare (Parere alla VII Commissione) (870) — Relatore: Fabbri Francesco.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 24 giugno, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche (1630) — Relatore: Scricciolo — (Parere della V Commissione).

Discussione del disegno di legge:

Approvazione degli atti di vendita a trattativa privata in data 22 ottobre 1957, n. 7013 di repertorio ed in data 13 gennaio 1960, n. 7209 di repertorio, alla società anonima immobiliare del Tigullio del compendio demaniale costituito da una zona di arenile e di scogliera sito in Rapallo, nonché delle strutture murarie di un fabbricato non ultimato, esistenti nell'arenile medesimo (2289) — Relatore: Patrini. — (Parere della X Commissione).

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Nuova misura della tassa sui marmi escavati nel territorio dei comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema (2290);

MALFATTI FRANCESCO e PAOLICCHI: Modifiche alla legge 21 agosto 1950, n. 793, relativa alla tassa sui marmi escavati nel territorio dei comuni di Pietrasanta, Seravezza, Stazzema (1711);

— Relatore: Scricciolo — (Parere della II Commissione).

Discussione dei disegni di legge:

Assegnazione di lire 135.000.000 occorrente per la sistemazione della spesa per l'indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni ed i trasferimenti effettuati nell'interesse dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, negli esercizi 1961-62 e 1962-63 (2291) — Relatore: Silvestri — (Parere della V Commissione);

Deroghe al monopolio di Stato del chinino (2295) — Relatore: Loreti — (Parere della V Commissione);

Norme circa la tenuta dei conti correnti con il tesoro (2304) — Relatore: Napolitano Francesco;

Estensione della competenza territoriale del Credito fondiario sardo a tutto il territorio della Repubblica italiana (2302) — Relatore: Castellucci;

Modificazioni all'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato (2303) — Relatore: Usvardi;

Autorizzazione alla Amministrazione dei monopoli di Stato a concedere contributi a favore di iniziative economiche nella zona di Lungro (2309) — Relatore: Bonaiti — (Parere della V e della XII Commissione).

Discussione delle proposte di legge:

Senatore MAGLIANO TERENCE: Riapertura dei termini di cui all'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, per la ricognizione straordinaria e la nuova valutazione dei beni patrimoniali dei comuni e delle province (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2149) — Relatore: Bassi Aldo — (Parere della II Commissione);

Senatori SPEZZANO e PUGLIESE: Autorizzazione alla vendita di un fondo demaniale sito in Crotone all'ospedale civile « San Giovanni di Dio » di Crotone (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2251) — Relatore: Scricciolo.

Discussione del disegno di legge:

Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Modificato dalla V Commissione per-

manente del Senato) (1082-B) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della V Commissione*).

La Commissione continuerà eventualmente i suoi lavori venerdì 25 giugno alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

DI PRIMIO: Disposizioni transitorie per il collocamento in quiescenza degli aiutanti ufficiali giudiziari (2244) — Relatore: Laforgia — (*Parere della IV e della V Commissione*);

ALESSANDRINI: Esenzione dall'imposta comunale di consumo per i cartoni da imballaggio (434) — Relatore: Bonaiti.

Esame delle proposte di legge:

FERRARI AGGRADI ed altri: Determinazione del reddito imponibile, agli effetti del tributo edilizio, di fabbricati a destinazione speciale (675);

BORRA ed altri: Determinazione del reddito imponibile, agli effetti del tributo edilizio, di fabbricati a destinazione speciale (1983);

— Relatore: Bima — (*Parere della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

STORTI ed altri: Norme per il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (711) — (*Parere della IV, della V, della XII e della XIII Commissione*);

LORETI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (1051);

FOA ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (1185).

— Relatore: Loreti — (*Parere della V, della XII e della XIII Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

GIOMO: Modifica dell'articolo 19 della legge 5 luglio 1961, n. 641, concernente la tariffa per la pubblicità affine speciale con veicoli in genere (913) — Relatore: Bima — (*Parere della II Commissione*);

LAFORGIA ed altri: Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole (1032) — Relatore: Zugno — (*Parere della V e della XI Commissione*);

CENGARLE ed altri: Concessione di una indennità giornaliera al personale del Ministero della sanità addetto ai servizi grafici ed a stampa, ai servizi eliocianografici, foto-

grafici e microfotografici (*Urgenza*) (1114) — Relatore: Loreti — (*Parere della V e della XIV Commissione*);

SCRICCIOLO: Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento dell'indennità di missione (1393) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della V Commissione*);

BOTTA: Modifica dell'articolo 13 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, in materia di registrazione degli atti di compravendita degli autoveicoli (1781) — Relatore: Bassi Aldo — (*Parere della IV Commissione*);

ZUGNO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di credito agrario (1789) — Relatore: Castellucci — (*Parere della IV Commissione*).

Parere sulle proposte di legge:

ABATE ed altri: Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento (2425);

AMADEI GIUSEPPE e ORLANDI: Norme sull'indennità parlamentare (554);

VICENTINI ed altri: Abrogazione dell'esenzione da ogni tributo sulle indennità parlamentari, prevista dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102 (492) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Vicentini.

Esame della proposta di legge:

ARMAROLI ed altri: Modifica all'ordinamento della Guardia di finanza (*Urgenza*) (1396) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della V e della VII Commissione*).

La Commissione continuerà eventualmente i suoi lavori venerdì 25 giugno alle ore 10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 24 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro della marina mercantile.

Esame della proposta di legge:

DI PIAZZA ed altri: Norme integrative della legge 14 novembre 1961, n. 1268, sulla costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo (2205) — Relatore: Macchiavelli.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 24 giugno, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività (*Approvato dal Senato*) (2271) (*Parere della I e della V Commissione*);

NOVELLA ed altri: Istituzione degli Enti regionali di sviluppo (309-bis) (*Parere della IV, della V e della XII Commissione*);

— Relatore: Scarascia Mugnozza.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

TRUZZI ed altri: Costituzione di Enti tra produttori per la tutela dei prodotti (275) — Relatore: De Leonardis — (*Parere della XII Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

**Giovedì 24 giugno,
al termine delle Commissioni riunite.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

BOVA ed altri: Determinazione della data delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dell'artigianato (2348) — Relatore: BOVA — (*Parere della XIII Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 24 giugno, ore 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonché proroga del-

le disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati (*Urgenza*) (2410);

ALESI: Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con le leggi 17 ottobre 1961, n. 1038 e 23 giugno 1964, n. 1433 (2216);

— Relatore: Guerrini Giorgio.

Discussione della proposta di legge:

ROBERTI e CRUCIANI: Estensione agli assegni familiari del sistema della scala mobile (1096) — Relatore: Bianchi Fortunato.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

ARMANI ed altri: Modifica alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, relativa all'assicurazione malattia per i coltivatori diretti (1299) — Relatore: Pucci Ernesto.

Parere sulla proposta di legge:

BOVA ed altri: Determinazione della data delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dell'artigianato (*Parere alla XII Commissione*) (2348) — Relatore: De Marzi Fernando.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 24 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Concessione di un contributo annuo alla Associazione italiana della Croce rossa (2337) — Relatore: De Maria — (*Parere della V Commissione*).

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Licenziato per la stampa
alle ore 1,30 del 24 giugno 1965.*